



COMUNE DI BICINICCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 18.10.2018

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale emana il presente regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di accettazione al trasporto dei bambini mediante scuolabus comunale.
2. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
3. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
4. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
5. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Avanti diritto

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso.
2. Il servizio sarà garantito ai richiedenti fino ad esaurimento dei posti disponibili in base all'ordine di presentazione all'ufficio protocollo del Comune della scheda di iscrizione ai servizi scolastici facoltativi a domanda individuale, a tale scopo faranno fede la data e il numero di protocollo apposti dall'ufficio comunale.
3. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote precedenti.

Art. 3 - Trasporto a manifestazioni varie

Ai fini dell'accettazione al trasporto dei bambini nell'ambito di iniziative, progetti e manifestazioni varie organizzate dal Comune di Bicinico con l'eventuale collaborazione di Comuni limitrofi, come ad esempio centri estivi, corsi di nuoto ecc., si dà la precedenza ai bambini residenti nel Comune di Bicinico e nei Comuni partners dell'iniziativa.

Ad ulteriore parità di condizioni, la precedenza sarà definita in base all'ordine di iscrizione alle varie manifestazioni.

Art. 4 - Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale attraverso il pagamento di tariffe annuali da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa annuale del servizio di trasporto scolastico va effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - Recupero crediti

1. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini stabiliti comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione compatibilmente con i posti se disponibili.

2. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
3. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Art. 7 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di Segreteria.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. La rinuncia al servizio potrà dar luogo al rimborso delle quote versate soltanto qualora sia conseguente a motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia e verrà concessa dall'Amministrazione sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio stesso.

Art. 8 - Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - a) stare seduti al posto;
 - b) avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - c) non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - d) non disturbare l'autista durante la guida;
 - e) mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Segreteria e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10 - Altri usi

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo dello scuolabus per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.